Decreto Dirigenziale n. 207 del 14 giugno 2007

Area Generale di Coordinamento n. 13 - Sviluppo attività Settore Terziario **- l.r. 1/2000, art. 20, comma 5, cosi' come modificato dalla l.r. 13/2003 e dalla l.r. N.1/2007 - art. 31 - comma 20 - fissazione periodo delle vendite di fine stagione.**

PREMESSO:

- che la L.R. n.1 del 19/1/2007 – art. 31 – comma 20 dispone: "Le vendite di fine stagione sono effettuate soltanto in due periodi dell'anno, individuati dal comune, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei consumatori e delle categorie. In mancanza del provvedimento comunale, da adottarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le vendite sono svolte nei periodi decorrenti dal 2 gennaio e dal 2 luglio di ogni anno";

VISTA la DGR n. 1074 del 1° agosto 2006 di conferimento al Dott. Luciano Califano dell'incarico di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali;

VISTO l'art. 4 della legge regionale n. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali

DECRETA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1) di stabilire che in assenza di provvedimenti comunali le vendite di fine stagione sono svolte dal 2 gennaio e dal 2 luglio di ogni anno per la durata di novanta giorni;
2) di trasmettere il presente atto, per i relativi adempimenti di competenza, al Settore Attività di Assistenza alle Sedute della Giunta - Servizio Registrazione Atti e Archiviazione Decreti Dirigenziali e al Web Master;
3) di comunicare, ai sensi della Circolare n. 5 del 12/6/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane, Riforma dell'Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie Locali, l'adozione del presente atto all'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive;
4) di inviare il presente decreto al BURC per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Luciano Califano)